



REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Originale**

# COMUNE DI VERRUA SAVOIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome                          | Presente |
|---|----------|
| 1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente | Sì       |
| 2. BIANCO MARCO - Consigliere           | Sì       |
| 3. PATELLA TAMARA - Consigliere         | Sì       |
| 4. GALLESE LUCIA - Consigliere          | Sì       |
| 5. SANTANGELO CINZIA - Vice Sindaco     | Sì       |
| 6. ZATTARIN MARIO - Consigliere         | Sì       |
| 7. MURGOLO NOEMI - Consigliere          | Sì       |
| 8. CENTIN ROBERTA - Consigliere         | Sì       |
| 9. BUZZONI SARA - Consigliere           | Sì       |
| 10. PAVAN ANDREA - Consigliere          | Sì       |
| 11. CORRADINO GERMANA - Consigliere     | Giust.   |
|   |          |
| Totale Presenti:                        | 10       |
| Totale Assenti:                         | 1        |

Assiste il Segretario Comunale Dottor DI MARIA Marialuisa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, commi 736 e 780 della legge n. 160 del 2019 dispongono l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2023 sono state approvate per l'anno 2024 le aliquote IMU;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il Comune di Verrua Savoia, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20 luglio 2020, che integra nella materia de qua la disciplina di legge;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

TENUTO CONTO che il Comune di Verrua Savoia non si era avvalso di tale facoltà negli anni successivi al 2015 relativamente agli immobili non divenuti esenti dall'allora vigente TASI a decorrere dal 2016 e che quindi non può avvalersene per l'anno 2024;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Preso atto che in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (legge 27 novembre 2023, n. 170), è stato differito al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specificando quanto segue:

*"Art. 6-ter. – (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) – 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";*

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che consentono di confermare per l'anno 2025 le aliquote approvate per l'anno 2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire le delibere, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio finanziario.

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2, lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e.s.m.i;

Tutto ciò premesso;

Il Presidente, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati,

### **DELIBERA**

**Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025:

- a. aliquota ordinaria IMU del 6 per mille, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7), ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 7 del Regolamento IMU. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- d. terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- e. aliquota di base ordinaria IMU nella misura del 10 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nonché le aree fabbricabili;

**Di dare atto** che la presente deliberazione avrà effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2025;

**Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è riservata allo Stato la quota pari allo 0,76 per cento, mentre la differenza dello 0,24 per cento è riservata al comune;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU e ai sensi dell'art. 1 comma 769 della L. n. 160/2019, in ogni caso, ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalla norma;

**Di provvedere** all'invio telematico, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Presenti        | n. 10 |
| Votanti         | n. 10 |
| Astenuti        | n. 0  |
| Voti contrari   | n. 0  |
| Voti favorevoli | n. 10 |

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti»;

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Presenti        | n. 10 |
| Votanti         | n. 10 |
| Astenuti        | n. 0  |
| Voti contrari   | n. 0  |
| Voti favorevoli | n. 10 |

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
FIRMATO DIGITALMENTE  
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

---

Il Segretario Comunale  
FIRMATO DIGITALMENTE  
DI MARIA Marialuisa

---